



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

- SEZIONE I[^] bis -

N. Reg. Sent.
Anno 2007
N. Reg. Ric.

composto dai Signori:

ELIA ORCIUOLO, PRESIDENTE;

CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;

DONATELLA SCALA, CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. reg. gen. 568-2007, proposto dal Maresciallo Luca COMELLINI, che agisce e si difende da se stesso, domiciliato in Cerveteri, Via Passo di Palo n.27;

contro

- il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è *ex lege* domiciliato;
- lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare in persona del Capo di Stato Maggiore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

e nei confronti

del Maresciallo Marco MANCINI, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del foglio n.M-D/GMIL-3-II/6/2/2006/0094026 del 30.11.2006 del Ministero della Difesa –
Direzione Generale per il personale Militare;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente all'accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 20.10.2006.

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

uditi, nell'udienza camerale del 14.2.2007, il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

A seguito dell'entrata in vigore della L. n.186 del 2004, il ricorrente - Maresciallo in servizio presso l'Aeronautica Militare - veniva sottoposto a giudizio di valutazione ai fini della rideterminazione della c.d. "anzianità assoluta" nel grado.

Nel corso del procedimento il ricorrente rappresentava che nel suo fascicolo personale non risultano annotati i ricorsi giurisdizionali da lui proposti; e che tale annotazione è, invece, essenziale al fine di consentire alla Commissione di eventualmente riconoscere (o comunque di pronunciarsi, valutando) seppur "con riserva" i titoli in relazione ai quali sono sorte le controversie.

L'Amministrazione mostrava di non condividere la tesi del ricorrente e procedeva nell'attività valutativa senza tener conto delle sue reiterate richieste (alcune di esse volte ad accedere agli atti del procedimento valutativo in corso).

Pubblicata la graduatoria, con nota del 20.10.2006 il ricorrente ha chiesto di prendere visione e estrarre copia degli atti relativi al procedimento di valutazione che lo riguarda e di quelli concernenti i sottufficiali che sono stati collocati in graduatoria in posizione migliore alla sua.

In particolare, il ricorrente ha chiesto:

- di conoscere quali siano stati i criteri concretamente adottati dalla Commissione giudicatrice per giungere all'attribuzione del punteggio di merito assegnatogli;
- di conoscere il punteggio numerico attribuito da ciascun membro della Commissione a ciascun elemento valutato (e dunque preso in considerazione);
- di conoscere il procedimento logico e il criterio di calcolo che ha condotto al conferimento dei punteggi finali sintetici;
- di avere copia delle bozze delle votazioni orientative in trentesimi elaborate dai singoli componenti della Commissione giudicatrice;
- di avere copia del programma *software* utilizzato dalla Commissione o dai suoi membri;
- di avere copia delle “videate” del programma informatizzato utilizzato da ogni singolo membro (*id est*: dei moduli contenenti la griglia dei singoli voti o punteggi, compilati da ciascun commissario nel corso dell'attività valutativa), in modo da potere analizzare i voti numerici attribuiti e l'indice di decremento o di incremento adottati;
- di conoscere il metro di giudizio di ogni singolo componente ed il suo percorso valutativo.

Ma l'Amministrazione ha respinto in parte le domande del ricorrente, concedendogli di accedere esclusivamente ai seguenti documenti:

- 1) verbale n.1/2006 del 18.5.2006 ed allegata relazione;
- 2) graduatoria di merito di cui al verbale n.3.1. del 29.5.2006, redatto dalla competente Commissione;
- 3) tabulato contenente i punti di merito espressi dai singoli membri della Commissione riunita in sede collegiale, allegato al suddetto verbale;
- 4) quadro di avanzamento di cui al suddetto verbale.

Sicchè, dagli atti visionati il ricorrente ha potuto conoscere unicamente i valori numerici (punteggi) attribuiti dai singoli commissari a “complessi” di elementi valutati (*id est*: a “categorie” di titoli), e

cioè giudici sintetici e complessivi; mentre non ha potuto conoscere i punteggi attribuiti ad ogni specifico elemento o titolo valutato.

E poiché ritiene che la conoscenza dei punteggi analitici sia necessaria per verificare la coerenza dell'azione valutativa e la correttezza dei giudizi complessivi e sintetici (e dei calcoli che ad essi hanno condotto), con il ricorso in esame chiede che questo TAR annulli l'impugnato diniego ed ordini all'Amministrazione di consentire l'accesso agli atti endoprocedimentali che hanno condotto alla formulazione dei giudizi finali nei suoi confronti e nei confronti dei suoi colleghi collocati in graduatoria in posizione migliore alla sua.

Nel formulare la domanda il ricorrente ha precisato che la visione dei documenti richiesti è strumentale alla tutela in sede giurisdizionale dei suoi diritti e realizza un suo interesse diretto, concreto ed attuale.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione si è verbalmente opposta all'accoglimento della domanda giudiziale.

L'altro soggetto intimato (il Maresciallo Marco Mancini) in veste di supposto controinteressato, non si è costituito in giudizio.

Infine, nell'udienza camerale del 14.2.2007, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente chiede di conoscere il contenuto di alcuni atti che, seppur endoprocedimentali, hanno costituito "tappe" dell'attività di valutazione esperita nei suoi confronti e conclusasi in maniera per lui infausta.

L'analisi di tali documenti è utile al ricorrente per ricostruire l'*iter logico* che ha condotto la Commissione a licenziare i giudizi sintetici sui quali è stata poi formata la graduatoria che lo ha visto collocato in posizione a suo avviso non adeguata.

Posto che si tratta di documenti non segreti né riservati, ma di atti che hanno concorso alla formazione di un provvedimento finale ostensibile, atti la cui disamina è necessaria al fine di

vagliare se l'azione amministrativa sia stata coerente (o, al contrario, viziata da eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, errore di calcolo e/o di valutazione, o disparità di trattamento), nulla sembra ostare alla loro esibizione al ricorrente, il quale - peraltro - chiede di visionarli all'esclusivo e dichiarato fine di tutelare giudizialmente la propria posizione.

E poiché, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, l'interesse alla difesa ed alla tutela giurisdizionale è certamente meritevole di tutela, non è affievolibile, ed è addirittura prevalente rispetto ad eventuali interessi confliggenti, non resta al Collegio che accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione di esibire al ricorrente, dandogli la possibilità di estrarne copia, gli atti da lui richiesti; e, nella specie, tutti gli atti endoprocedimentali in suo possesso relativi al procedimento valutativo per cui è causa, utili per verificare:

- a) se il giudizio finale sia compatibile con i punteggi analitici attribuiti ai vari "titoli" che siano stati oggetto di specifica valutazione;
- b) e se il criterio di giudizio ed il metodo di computo dei punteggi siano stati costanti ed uniformi nei confronti di tutti i soggetti valutati (che in graduatoria sono stati collocati in posizione migliore).

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego di accesso documentale ed emissione dell'ordine di esibizione previsto dall'art.25, comma 6°, della L. n.241 del 1990.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.1000,00.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I[^] bis, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato, ed ordina all'Amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e di estrarne copia, curando ogni eventuale adempimento all'uopo strumentale.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali liquidandole nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14.2.2007.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE